

IT

Nuova esenzione per categoria degli aiuti “de minimis” modificata

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, [...] 2006
C(2006)

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

**relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")**

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

**relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento²,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis"³ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")⁴, la sua politica riguardo ad una soglia "de minimis", al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² GU C

³ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁴ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (3) È opportuno che il presente regolamento non si applichi ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti⁵, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche per aiuti di importo limitato possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ove siano soddisfatte certe condizioni. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti "de minimis" connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.
- (4) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti alle esportazioni né gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe inoltre applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri della Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (5) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da qualsiasi autorità o da qualsiasi organismo statale dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse comunitarie.
- (6) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti "de minimis" dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. La norma "de minimis" lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

⁵ Per quanto riguarda i trasporti e il carbone, per motivi di semplicità il presente progetto riprende a questo stadio il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Ciò non pregiudica tuttavia il risultato delle consultazioni attualmente in corso in merito all'applicazione della norma "de minimis" a detti settori (2005/C 144/02).

- (7) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale “de minimis”, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma “de minimis”, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. [Inoltre, onde garantire un controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle misure d’aiuto trasparenti in quanto il valore dell’aiuto può facilmente essere quantificato.] Il calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare come tassi di riferimento i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento dovrebbero essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet.
- (8) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” al medesimo beneficiario non ecceda nel triennio il massimale di 200 000 EUR. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura “de minimis” dell’aiuto facendo riferimento al presente regolamento, ottengano dall’impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti “de minimis” da essa ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari e controllino accuratamente che il nuovo aiuto “de minimis” non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.
- (9) Il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (10) Alla luce dell’esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti “de minimis” da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti a favore del settore dei trasporti⁶;

b) aiuti a favore delle attività connesse con i prodotti dell'industria della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁷;

c) aiuti a favore delle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

d) aiuti a favore delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, o che siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari (agricoltori).

e) aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati e aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti a favore della costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione in altri Stati membri;

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende un trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo;

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto.

[3. Il presente regolamento si applica soltanto agli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e ad altri tipi d'aiuto per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi.

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, garanzie, misure a favore del capitale di rischio e conferimenti di capitale non vengono considerati aiuti d'importanza minore ("de minimis"), salvo che il valore totale dell'operazione in questione sia inferiore al massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.]

⁶ Per quanto riguarda i trasporti e il carbone, per motivi di semplicità il presente progetto riprende a questo stadio il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Ciò non pregiudica tuttavia il risultato delle consultazioni attualmente in corso in merito all'applicazione della norma "de minimis" a detto settori (2005/C 144/02).

⁷ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore (“de minimis”)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR lordi nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto superi il suddetto massimale, tale aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale, né al momento della concessione né rispetto ad un periodo successivo.

3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto “de minimis” ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Lo Stato membro richiede inoltre all'impresa interessata una dichiarazione scritta relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” [o altro aiuto di Stato] ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto “de minimis” soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis”, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione e quelli relativi ai regimi di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione